



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione cessazione amministratore unico – Società Emiliana Industria Bitumi –Seib - spa n. rea PR 67823 n. Ri 00144320348**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

PRESO IN ESAME il modello S2 presentato in via telematica in data 12/04/2024 prot. 44321/2024 portante l’iscrizione della cessazione per dimissioni dell’amministratore unico Sig. omissis nella società Emiliana Industria Bitumi –Seib - spa n. Ri 00144320348;

RICHIAMATI il primo e l’ultimo comma dell’art. 2385 che stabiliscono rispettivamente: “.....la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori”, “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”;

LETTO altresì l’ultimo comma dell’art. 2386 del cod. civ che prevede “ se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori , l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;

ACCERTATO dall’esame della visura camerale che sono stati nominati n. 4 amministratori giudiziari nell’ambito dei procedimenti d’urgenza e di sequestro preventivo sulla totalità del patrimonio aziendale e quote societarie che tuttavia non sostituiscono l’amministratore/amministratori in carica nella gestione ordinaria della società;



RICORDATO che la domanda/denuncia deve riportare la firma digitale del soggetto obbligato alla denuncia, del professionista incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000 ovvero del soggetto cui è stata conferita apposita procura per la presentazione ai sensi dell'art. 38 comma 3 bis DPR 445/2000;

ACCERTATO che il Sari Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) prevede quale soggetto obbligato alla comunicazione della cessazione di un amministratore ogni sindaco effettivo;

VERIFICATO che la modulistica presentata risulta firmata dall'amministratore dimissionario e che alla pratica non risulta allegato alcun verbale di assemblea dei soci di nomina del nuovo organo amministrativo in sostituzione dell'organo dimissionario;

TENUTO CONTO che, a seguito della sospensione della pratica e della comunicazione del rifiuto notificata con la modalità "gestione correzioni" in data 16/04/2024 per mancanza dei requisiti di legge di cui alle norme sopraccitate, ad oggi non risultano pervenute osservazioni in merito;

PRESO ATTO che nel caso di specie, la sopraccitata domanda risulta carente dei requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione in quanto presentata da soggetto non legittimato e mancante del verbale di nomina del nuovo organo amministrativo la cui costituzione è necessaria ai fini dell'accettazione delle dimissioni dell'amministratore unico;

RICHIAMATO l'art. 11, del D.P.R 581/1995 che attribuisce all'ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;

RITENUTO conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto della cessazione dell'amministratore unico;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall'art. 11 del DPR 581/95 l'iscrizione della domanda di cui in premessa;
2. di comunicare all'impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del cod. civ.;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Camerale.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.